

CASSAZIONE SEZ. V PENALE —
27 NOVEMBRE 1991

PRESIDENTE: BILARDO
ESTENSORE: RAMAGLIA
RICORRENTE: CERASA, SCALFARI

Stampa • Diffamazione • Titolo di articolo • Opera della redazione • Responsabilità del giornalista • Insussistenza.

Qualora un articolo fornito dal giornalista e per di sé privo di contenuto diffamatorio venga pubblicato con titoli e sottotitoli aventi contenuto offensivo ma predisposti dalla redazione il fatto lesivo non può essere addebitato all'autore dell'articolo.

* Con questa sentenza — che cita come precedente Cass. 20 gennaio 1982, Maffei, in *Arch. pen.*, 1982, 792 (ma la fattispecie non era in tema di diffamazione, hensì di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) — la Cassazione assume come fatto notorio che i titoli siano « di norma opera redazionale » e quindi il loro contenuto eventualmente diffamatorio non sia imputabile al giornalista. Il che non sempre corrisponde a verità (in quanto i titoli possono essere concordati con l'articolista), e comunque costituisce un fatto escusativo che dovrebbe essere dimostrato dall'imputato, e non presunto dal giudice di legittimità.

P. NUVOLONE (*I reati di stampa*, Milano, 1987, p. 103) enunzia i criteri per giudicare l'intitolazione del testo: « o il titolo ha carattere cronistico, ma parzialmente difforme dal vero successivamente narrato, e allora esso violerà indubbiamente il limite di verità che è proprio dell'attività cronistica lecita; o il titolo contiene una valutazione, e allora il problema della sua liceità andrà risolto sulla base dei criteri sanciti per i limiti del diritto di opinione. In generale, per questo secondo caso, potrà dirsi che il titolo sarà quasi sempre incriminabile, in modo autonomo e indipendente dalla incriminabilità eventuale anche dell'articolo, se la valutazione appare sproporzionata alla notizia, e quindi presuppone la conoscenza, vera o presunta, di fatti, di cui il pubblico non viene informato ».

È affermazione costante che il reato di diffamazione può consistere anche nella « autonoma efficacia e suggestione del titolo rispetto al testo, specie quando il titolo travisi ed amplifichi un testo veritiero » (M. D'ANDRIA, *Esposizione di giurisprudenza sul Codice Penale*, Milano, 1990, vol. IV, p. 667; Cass., Sez. V, 12 gennaio 1983, Scalfari, *Cass. pen.*, 1984, 520; conformi: Cass. Sez. VI, 9 maggio 1980, Traversi, *Cass. pen.*, 1982, 464; Cass. Sez. V, 4 febbraio 1987, Nonno, *Cass. pen.*, 1988, 1011; Cass. Sez. V, 30 settembre 1987, Saraceni, *Giur. it.*, 1988, II, 278).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Melia Francesco presentò querela ritenendosi diffamato, con attribuzione di fatti determinati e non veri, da un articolo apparso sul giornale « La Repubblica » del 23 giugno 1984 dal titolo « È stato tradotto all'Ucciardone in manette — Palermo, anche il capo dell'antisofisticazione nel giro del vino fasullo ».

Conseguentemente furono tratti a giudizio davanti al Tribunale di Roma Cerasa Giuseppe, autore dell'articolo, e Scalfari Eugenio per rispondere rispettivamente il primo del reato di diffamazione ex art. 595 cod. pen. e 13 legge stampa 8 febbraio 1949, n. 47, e il secondo del reato di omesso controllo sul contenuto del periodico da lui diretto (art. 57 e 595 cod. pen. e 13 legge stampa).

Il Tribunale, con sentenza dell'8 novembre 1985, ritenne entrambi gli imputati responsabili dei reati loro ascritti e, con la concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, condannò il Cerasa alla pena di due mesi di reclusione e lo Scalfari a quella di L. 1.000.000 di multa, oltre pene accessorie e risarcimento danni in favore della costituita parte civile.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 4 marzo 1991, dichiarò estinto per amnistia il reato ascritto allo Scalfari, e confermò la condanna nei confronti del Cerasa.

Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.

Lo Scalfari non ha presentato motivi a sostegno della impugnazione.

Il Cerasa impugna invece la sentenza deducendo:

1) Il querelante si duole del contenuto diffamatorio del titolo e non anche dell'articolo in questione. Il titolo però non è opera dell'autore dell'articolo, essendo la stesura affidata ad una speciale équipe all'interno del corpo redazionale (nel caso del giornale « La Repubblica » ad uno staff che si compone di trenta redattori che formano il così detto « desk » cui è affidato l'esclusivo compito di leggere gli articoli e attribuire loro il titolo più appropriato. La circostanza appartiene al notorio e non deve essere provata in giudizio. La questione, prospettata ai giudici di merito, non era stata invece presa in considerazione.

2) In subordine, i giudici avrebbero dovuto comunque ritenere l'insussistenza del reato perché anche il solo titolo non annunciava affatto specificamente l'arresto del Melia bensì del « capo dell'antisofisticazione », usando quindi una espressione che nella sua genericità poteva riferirsi a più persone nell'ambito della stessa organizzazione.

3) In ogni caso il fatto poteva ricondursi ad una diffamazione di carattere generico ed essere dichiarato estinto per la intervenuta amnistia.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Il ricorso proposto da Scafari Eugenio deve dichiararsi inammissibile per omessa indicazione dei motivi della impugnazione.

Quanto al ricorso del Cerasa, deve osservarsi che lo stesso è meritevole di accoglimento.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della individuazione del contenuto diffamatorio della informazione, deve essere valutato sia il testo letterale dell'articolo pubblicato, sia il complesso della informazione, rappresentato dal testo, dalla sua interpretazione, dalle immagini che l'accompagnano, dai titoli e sottotitoli, dal modo di presentazione e da ogni altro elemento utile. La lesione dell'altrui reputazione non si verifica infatti necessariamente a mezzo del solo contenuto dell'articolo, ma può verificarsi anche con altre modalità, come nel caso di un articolo corredato da un titolo di per sé offensivo (v. Cass. 30 settembre 1987, Saraceni).

Deve però osservarsi, ai fini della individuazione delle responsabilità, che l'autore dell'articolo fornisce di regola il testo dello stesso alla redazione del giornale che provvede alla pubblicazione stabilendone le modalità, e cioè la collocazione in una determinata pagina, il risalto da dare alla notizia, la formulazione di titoli e sottotitoli ed ogni altro particolare. E che la formulazione dei titoli sia di norma opera redazionale è già stato riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 20 gennaio 1982, Maffei).

Tanto premesso, deve concludersi che qualora sia accertato che il testo dell'articolo fornito dall'autore non abbia di per sé un contenuto diffamatorio, ma il complesso della informazione, per le modalità di presentazione e soprattutto per i titoli che l'accompagnano attribuiscono

alla informazione un contenuto offensivo dell'altrui reputazione, il fatto lesivo non può essere addebitato all'autore dell'articolo.

Nel caso in esame il testo dell'articolo non ha contenuto diffamatorio in quanto si limita a riferire, obiettivamente e senza intemperanze di espressioni, fatti che sono risultati veri (che cioè il Melia era finito nel mirino della magistratura in quanto era stato richiesto il suo rinvio a giudizio per fatti relativi ad una ditta produttrice di pomodoro concentrato; e che nel frattempo lo stesso era rimasto tranquillamente al suo posto). Nessuna indicazione contiene invece l'articolo sull'arresto del Melia, né su una sua presunta responsabilità relativamente a sofisticazioni di vino, circostanze queste che erano quelle formanti oggetto delle lagnanze espresse con l'atto di querela. È invece esclusivamente il titolo dell'articolo che dà tali ultime indicazioni non corrispondenti al vero e chiaramente lesive della reputazione del Melia.

Ma alla compilazione del titolo il Cerasa non risulta aver partecipato, anzi la prova della sua estraneità, nel caso di specie, trova un'ulteriore conferma nella circostanza che il titolo stesso è del tutto difforme e contrastante con il contenuto dell'articolo e si manifesta quindi in modo inequivoco come opera di persona diversa che ha completamente alterato e travisato il contenuto e il significato dell'articolo.

Al Cerasa non poteva quindi essere attribuita la responsabilità in ordine al reato di diffamazione lamentato dal querelante.

In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere quindi annullata. Conseguie per legge la condanna del querelante alle spese del giudizio.

Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

PER TALI MOTIVI LA CORTE annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di Cerasa Giuseppe per non aver commesso il fatto e condanna il querelante Melia Francesco alle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di Scafari Eugenio che condanna alle spese del giudizio e al pagamento della somma di L. 500.000 a favore della cassa delle ammende.